

Pubblicato il 08/08/2019

Sent. n. 1405/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 554 del 2016, proposto da [omissis], rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Del Grosso, domiciliato presso la Tar Lecce Segreteria in Lecce, via Rubichi 23;

contro

Comune di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Guarino, Francesco Trane, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Astuto in Lecce, via Umberto I, 28;

per l'annullamento

dell'atto di ripulsa della domanda di sanatoria, a firma del Dirigente del Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio - Ufficio Condono Edilizio, provv. [omissis], di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brindisi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 3 luglio 2019 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

È impugnato l'epigrafato provvedimento con cui viene respinta la domanda di condono edilizio, presentata dalla ricorrente ai sensi della L.724/1994, per la sanatoria delle seguenti opere edilizie: 21 cabine a servizio dello stabilimento balneare denominato "[omissis]" per una superficie di mq 175.

A sostegno del ricorso sono dedotte le censure di seguito sintetizzate:

Violazione e falsa applicazione dell'art.10 bis della L.241/1990.

Violazione e falsa applicazione del D.M.1404/1968 – difetto di istruttoria.

Difetto di motivazione sotto altro profilo- violazione del legittimo affidamento.

Si è costituito in giudizio il Comune di Brindisi contestando l'ex adverso ed eccependo l'infondatezza del ricorso.

Nella pubblica udienza del 3 luglio 2019 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Il provvedimento impugnato nega il condono edilizio richiesto stante la esistenza del vincolo di rispetto stradale.

Secondo orientamento prevalente della giustizia amministrativa, dal quale il Collegio non ritiene di discostarsi, la fascia di rispetto stradale costituisce un vincolo di carattere assoluto, che prescinde dalle caratteristiche dell'opera realizzata, in quanto il divieto di edificazione sancito dall'art.4 D.M.1 aprile 1968 (recante norme in materia di distanze minime a protezione del nastro stradale da osservare nella edificazione fuori dal perimetro stradale dei centri abitati, di cui all'art.19 l.6.8.1967 n.765), non può essere inteso restrittivamente, cioè al solo scopo di prevenire l'esistenza di ostacoli materiali suscettibili di costituire, per la loro prossimità alla sede stradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico e alla incolumità delle persone, ma è correlato alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile per finalità di interesse generale (per tutte: CdS: n 3140/2014,485/2014; 2644/2010).

Quanto al momento di realizzazione dell'abuso, costituiva preciso onere della ricorrente dimostrare l'insorgenza dell'intervento in periodo antecedente l'imposizione del vincolo.

Da tanto discende la legittimità del diniego espresso dall'A.C.

Non può neppure condividersi l'assunto espresso dalla ricorrente circa illegittimo affidamento dalla stessa riposto alla conclusione positiva dell'istanza, stante il notevole lasso di tempo intercorso tra la presentazione e il provvedimento conclusivo, avendo comunque manifestato consapevolezza della abusività dell'opera.

Del pari infondate, oltre che irrilevanti, sono le censure con le quali si lamenta la mancata valutazione delle osservazioni presentate dall'istante, atteso che, al contrario, il Comune dà atto della ricezione della nota del 30.7.2015 pur riconoscendo l'insussistenza di ragioni atte a confutare i motivi ostantivi al rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria.

Del resto, la disamina della nota suddetta evidenzia l'assenza di precise deduzioni in ordine alla sussistenza, o meno, del vincolo in questione e alla rilevanza dello stesso in termini impeditivi, limitandosi a rilevare il difetto motivazionale e il decorso del tempo nella conclusione del procedimento.

In definitiva, il provvedimento impugnato resiste alle censure rassegnate nel ricorso, il quale deve pertanto essere rigettato.

Sussistono nondimeno ragioni equitative per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Patrizia Moro, Presidente FF, Estensore

Roberto Michele Palmieri, Primo Referendario

Francesca Ferrazzoli, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Patrizia Moro

IL SEGRETARIO